



COMUNE DI GRANA MONFERRATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 28/04/2026

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	3
ART. 1 – OGGETTO	pag.	3
ART. 2 – COMPETENZE	pag.	3
ART. 3 – RESPONSABILITA’	pag.	4
ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	pag.	4
ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	pag.	4
TITOLO II – ACCERTAMENTO DEI DECESSI E SEPPELLIMENTO	pag.	4
ART. 6 – DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO	pag.	4
ART. 7 – VISITA NECROSCOPICA	pag.	4
ART. 8 – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	pag.	5
TITOLO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL’INUMAZIONE DELLA SALMA – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - OBITORIO	pag.	5
ART. 9 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL’INUMAZIONE DELLA SALMA	pag.	5
ART. 10 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	pag.	6
TITOLO IV – FERETRI	pag.	6
ART. 11 – CARATTERISTICHE FERETRI	pag.	6
ART. 12 – AUTORIZZAZIONE CHIUSURA FERETRO	pag.	7
ART. 13 – CHIUSURA FERETRI	pag.	7
TITOLO V – TRASPORTI FUNEBRI	pag.	7
ART. 14 – NORME GENERALI	pag.	7
ART. 15 – MODALITA’ DEI TRASPORTI	pag.	9
ART. 16 – ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI	pag.	9
ART. 17 – TRASPORTI GRATUITI	pag.	9
ART. 18 – FUNERALI GRATUITI	pag.	9
TITOLO VI – PIANO CIMITERIALE – CAMERA MORTUARIA – OSSARIO COMUNE E CINERARIO	pag.	10
ART. 19 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pag.	10
ART. 20 – CAMERA MORTUARIA	pag.	10
ART. 21 – OSSARIO COMUNE E CINERARIO	pag.	10
ART. 21 BIS – PRELIEVO A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	pag.	11
TITOLO VII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	pag.	11
ART. 22 – INUMAZIONE	pag.	11
ART. 23 – FERETRI PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE	pag.	11
ART. 24 – TUMULAZIONI	pag.	11
ART. 24 BIS - TUMULAZIONE CENERI DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA	pag.	12
ART. 25 – TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULI E CELLETTE	pag.	12
TITOLO VIII – CREMAZIONE	pag.	13
ART. 26 – CREMAZIONE – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	pag.	13
ART. 27 – MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE	pag.	14

ART. 28 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	pag.	15
TITOLO IX – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag.	15
ART. 29 – SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag.	15
ART. 30 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	pag.	15
ART. 31 – MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE REGOALTE DAL SINDACO	pag.	16
ART. 32 – ESUMAZIONI ORDINARIE – AVVISI DI SCADENZA	pag.	16
ART. 33 – RACCOLTA DEI RESTI OSSEI	pag.	16
ART. 34 – SALME NON COMPLETAMENTE MINERALIZZATE	pag.	17
ART. 35 – ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI	pag.	17
ART. 36 – SMALTIMENTO MATERIALI	pag.	18
ART. 37 – CELLETTE OSSARIO	pag.	18
ART. 38 – OGGETTI DA RECUPERARE	pag.	18
ART. 39 – INSTALLAZIONE E DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI	pag.	18
TITOLO X – CONCESSIONI, TIPOLOGIA E DURATA	pag.	19
ART. 40 – CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	pag.	19
ART. 41 – DURATA DELLE CONCESSIONI	pag.	19
ART. 42 – MODALITA’ DI CONCESSIONE – CRITERI GENERALI	pag.	19
ART. 43 – MANUTENZIONE DEI LOCULI E DELLE CELLETTE	pag.	20
ART. 44 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE	pag.	20
ART. 44 BIS – REVOCA	pag.	20
TITOLO XI – TOMBE DI FAMIGLIA	pag.	21
ART. 45 – CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE	pag.	21
ART. 46 – DIRITTO D’USO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA – CONTRATTI DI CONCESSIONE	pag.	21
ART. 47 – SUBENTRI	pag.	23
ART. 48 – MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MODIFICHE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA	pag.	23
ART. 49 – RINUNCIA ALLE TOMBE DI FAMIGLIA	pag.	24
ART. 50 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI	pag.	25
ART. 51 – PROCEDURE SUCCESSIVE ALL’ATTO DI DECADENZA	pag.	26
ART. 52 – REVOCA	pag.	26
ART. 53 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	pag.	26
TITOLO XII – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	pag.	27
ART. 54 – ORARIO DEL CIMITERO	pag.	27
ART. 55 – RITI FUNEBRI	pag.	27
ART. 56 – DISCIPLINA DELL’INGRESSO	pag.	27
ART. 57 – DIVIETI SPECIALI	pag.	27
ART. 58 – PULIZIA E ORNAMENTO DI TOMBE E FOSSE	pag.	28
ART. 59 – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	pag.	28
ART. 60 – VIGILANZA	pag.	28
TITOLO XIII – IMPRESE DI COSTRUZIONE	pag.	29
ART. 61 – AUTORIZZAZIONI	pag.	29
ART. 62 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	pag.	29
ART. 63 – RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE	pag.	29
ART. 64 – MATERIALI DI SCAVO E TERMINE DEI LAVORI	pag.	29
ART. 65 – ORARIO DI LAVORO E SOSPENSIONE DEI LAVORI	pag.	29
ART. 66 – VIOLAZIONE ALLE NORME EDILIZIE	pag.	30
TITOLO XIV – DISPOSIZIONI VARIE FINALI	pag.	30

ART. 67 – FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA, RESTI OSSEI O CENERI E DEL FUNERALE	pag.	30
ART. 68 – ORDINANZE SINDACALI	pag.	30
ART. 69 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE	pag.	30
TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI – SANZIONI – ENTRATA IN VIGORE	pag.	31
ART. 70 – SANZIONI	pag.	31
ART. 71 – ENTRATA IN VIGORE	pag.	31

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Regolamento di Polizia Mortuaria ha lo scopo di coordinare e disciplinare le norme che attengono, nel Comune, al complesso dei servizi più propriamente detti di polizia mortuaria e cimiteriale costituiti da quelli di denuncia ed accertamento necroscopico, delle misure profilattiche relative, della chiusura e del trasporto dei cadaveri e da quelli, inoltre, di deposito in osservazione, autoptico e di seppellimento, di custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale e di tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri, in esecuzione ed integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 sull'ordinamento di Stato Civile;
- alla Legge 26 del 28/02/2001;
- alla Legge 130 del 30/03/2001;
- al D.P.R. 15/07/2003 n. 254;
- alla Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007;
- al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003;
- a circolari ministeriali, provvedimenti della Regione Piemonte, della locale A.S.L.;
- a provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale e/o dai Responsabili di Servizio.

Disciplina inoltre la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché il loro uso.

ART. 2 COMPETENZE

1. Per quanto previsto dalla vigente normativa, le funzioni di Polizia Mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco o da suo delegato quale ufficiale di governo, e dal competente servizio della locale A.S.L. I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e forme individuate dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
2. All'interno del Comune le competenze sono così ripartite:
 - Area Amministrativa, Ufficiale di Stato Civile al quale competono, in osservanza delle disposizioni D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, l'adempimento di tutti gli atti relativi alle denunce di morte, cremazione, i trattamenti sul cadavere connessi agli stessi, permessi di seppellimento;
 - Area Tecnica, per la gestione e manutenzione cimiteri, costruzioni, ampliamenti, manutenzioni straordinarie e lavori in genere;
 - Area Amministrativa, Servizi Cimiteriali, per concessioni loculi, aree, rinnovo delle stesse, esumazioni, estumulazioni ordinarie e straordinarie, tariffe, trasporti funebri;
 - Il Sindaco applica le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori del presente regolamento nel rispetto dei procedimenti stabiliti dalla legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 3
RESPONSABILITÀ'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o di uso difforme di strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi esplicitamente indicati tali da leggi e regolamenti.
Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - il recupero e relativo trasporto delle salme di persone indigenti o per le quali non vi siano famigliari entro il 6° grado, decedute sulla pubblica via o per accidente, anche in luogo privato o pubblico, al locale di osservazione/obitorio presso il Cimitero;

Se trattasi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie indigenti o per le quali non vi siano famigliari entro il 6° grado anche i seguenti servizi sono a titolo gratuito:

- a) l'inumazione in campo decennale;
 - b) l'esumazione ordinaria;
 - c) la cremazione;
 - d) la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il trasporto e servizio funebre di persone indigenti come meglio specificato all'art.18 del presente Regolamento.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore all'atto della richiesta.
 3. Le tariffe dei canoni o diritti previsti dal presente Regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto separato.

ART. 5
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire indicazioni sulle sepolture cimiteriali.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DEI DECESSI E SEPPELLIMENTO

ART. 6
DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO

1. Le norme che riguardano la dichiarazione e l'accertamento del decesso sono previste dal Regolamento di Stato Civile di cui al D.P.R. 3/11/2000 n. 369 e dall'art. 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90.

ART. 7
VISITA NECROSCOPICA

1. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima delle 15 ore dal decesso, salvo i casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 578 e s.m.i. - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo

decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994 e s.m.i. - “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte” – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo, e comunque e non dopo le 30 ore.

2. Dopo la visita il medico necroscopo compilerà il certificato necroscopico per l'Ufficiale di Stato Civile.
3. Rilevandosi casi particolari in cui non sia possibile certificare che la morte è dovuta a causa naturale, verrà redatto e trasmesso immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria per le necessarie constatazioni e per il successivo rilascio di nulla osta al seppellimento e all'eventuale cremazione.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. A norma dell'art. 74 del DPR 396 del 03/11/2000, l'autorizzazione per il seppellimento della salma nelle forme comuni, oppure subordinatamente all'adozione di particolari misure, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte e, comunque, se non se ne sia accertato per mezzo di un certificato scritto rilasciato dal medico necroscopo, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396 del 03/11/2000.
3. Nei casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29/12/1993, n. 578 e s.m.i. - “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte” e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994 e s.m.i. - “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte” – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo, per la chiusura del feretro non è necessario attendere che siano trascorse le 24 ore dalla morte.
4. L'autorizzazione al seppellimento viene concessa anche per membra, parti di cadavere ed ossa umane e nati morti.
5. Per il seppellimento di prodotti abortivi e feti di cui all'art.7 c.2 del D.P.R.285/90 è richiesto il permesso di seppellimento dell'A.S.L.
6. Nel caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è possibile rilasciare il permesso di seppellimento soltanto dopo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria stessa.

TITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - OBITORIO

ART. 9

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

1. Salvo i casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29/12/1993, n. 578 e s.m.i. - “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte” e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994 e s.m.i. - “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte”, ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere

protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

3. Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2. della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.
4. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART.10

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio negli appositi spazi. La camera mortuaria accoglie esclusivamente i feretri prima del seppellimento.
2. Il deposito di osservazione è il locale che consente la temporanea permanenza del feretro, per il periodo prescritto dal medico necroscopo, al fine di consentire il tempestivo rilevamento di eventuali manifestazioni di vita dei cadaveri di persone:
 - a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte a seguito di qualsiasi accidente in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la presenza di persone estranee al predetto servizio, e dei familiari. L'azienda sanitaria locale può dettare prescrizioni per l'osservazione delle salme di persone morte di malattie infettivo-diffusive, e delle salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi.
4. Il riscontro diagnostico è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 37,38 e 39 del D.P.R.285/1990.
5. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati dei riscontri diagnostici comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte, con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/1990. Nei casi in cui risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, tale comunicazione deve esser fatta d'urgenza.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato

TITOLO IV

FERETRI

ART. 11

CARATTERISTICHE FERETRI

- 1) I feretri destinati alle inumazioni e tumulazioni devono avere le caratteristiche indicate dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90 o l'autorizzazione di cui all'art.75 dello stesso D.P.R.
- 2) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 3) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 12
AUTORIZZAZIONE CHIUSURA FERETRO

- 1) La chiusura del feretro ed il seppellimento dei deceduti devono essere autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

ART. 13
CHIUSURA FERETRI

1. L'attività dell'A.S.L. per il rilascio delle certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, fatte salve le certificazioni per il trasporto in altro Stato, è stata temporaneamente sospesa a far tempo dal 01/10/2002 (delibera Giunta Regionale del Piemonte n.115/6947 del 05/08/2002).
2. Per i deceduti nel territorio comunale, la chiusura del feretro avverrà ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9 e degli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90, nonché secondo le disposizioni impartite dalle Circolari Ministeriali e Regionali emanate in materia.
3. L'Impresa incaricata del servizio funebre, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio di Stato Civile, provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. A seguito di detta operazione provvederà a rilasciare un certificato attestante la rispondenza dei requisiti strutturali del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro stesso. Detta documentazione accompagnerà il feretro insieme alle altre prescritte autorizzazioni.
4. Il servizio competente dell'A.S.L. certifica la conformità dei feretri per i trasporti in altri Stati.

TITOLO V

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14
NORME GENERALI

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. 285/90, dal presente Regolamento.
2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/25, T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le Imprese di Pompe Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.
3. L'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90, è temporaneamente sospesa in via ordinaria e viene esercitata dalla locale A.S.L. solo nel caso venga ravvisata l'esistenza di specifici rischi sanitari (delibera G.R. della Regione Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002).
4. Il Comune effettua, tramite apposito contratto di servizio i trasporti funebri previsti dall'art. 16 c.1, lett. b) e dall'art. 19 c.1) del D.P.R. 285/90, per le persone indigenti o per le quali non vi siano familiari entro il 6° grado.
5. I trasporti funebri di cui all'art. 16 c.1 lett. a) del D.P.R. 285/90, vengono eseguiti dall'Impresa di OO.FF. a ciò incaricata, munita della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.
6. I trasporti funebri di norma vengono autorizzati dal Sindaco ad eccezione:
 - a) dei trasporti di salme in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati o dall'obitorio del locale Cimitero, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciando una copia delle autorizzazioni all'incaricato del trasporto ed una al Sindaco (circ. Min. n. 24/93);
 - b) dei trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7 c. 2 del D.P.R. N. 285/90, per i quali è competente

l'A.S.L.

7. Il trasporto di cadaveri dal luogo dell'incidente (o prima che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti) al deposito di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
8. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda dell'interessato ed ai sensi degli artt. 26 e seguenti del D.P.R. N. 285/90.
9. In ogni trasporto funebre sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
10. Trascorse 24 ore dal decesso e comunque non oltre le 60 ore, in seguito al rilascio del permesso di seppellimento dell'ufficiale dello Stato Civile, si provvederà al trasporto al Cimitero della salma già composta e rinchiusa nella cassa. Quando, a giustificata richiesta dei familiari del defunto o per altre accertate necessità, il trasporto del cadavere non abbia luogo entro il suddetto periodo delle 60 ore si dovrà comunque procedere alla chiusura del feretro così come indicato all'art. 9 del presente Regolamento,
11. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera mortuaria o altro luogo, per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato previo parere dell'Autorità Sanitaria.
12. Il trasporto del cadavere viene fatto con apposita vettura chiusa, sempreché non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto riconosciuto idoneo, dal punto di vista sanitario e civile, dal servizio competente della A.S.L. ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
13. In ogni caso il trasporto e le speciali onoranze funebri sono sempre soggetti alle autorizzazioni del Comune.
14. E' vietato il trasporto a mano dei feretri. Eccezionalmente esso può essere autorizzato dal Sindaco sotto l'osservanza di determinate condizioni.
15. Quando concorrono ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità ed accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente indispensabili al rito funebre, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera mortuaria del locale Cimitero.
16. La richiesta di sosta del feretro nella casa di abitazione, per le salme provenienti da fuori Comune, viene autorizzata a condizione che la sosta stessa non duri più di 5 ore; per un periodo superiore l'autorizzazione verrà concessa nulla osta della locale A.S.L. e comunque entro i limiti di tempo previsti dal precedente art. 9.
Tali speciali onoranze non sono ammesse quando il decesso sia stato causato da malattia infettiva diffusiva.
E' vietato aprire qualsiasi involucro costituente il feretro.
17. Quando ricorrano circostanze particolari o nel caso di speciali onoranze, può essere autorizzato anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo funebre dovrà muovere da detta sede.
18. Previa autorizzazione del Sindaco, il feretro può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico per il tempo necessario al compimento delle cerimonie. In caso di arrivo di salma da altro Comune o partenza per altro Comune e dovendo sostare il feretro fuori dalla casa di abitazione, in attesa delle onoranze funebri, il feretro stesso dovrà essere temporaneamente depositato nella Camera mortuaria annessa al Cimitero.
19. Su richiesta scritta di un familiare può essere autorizzato il trasporto del cadavere di persona residente in vita nel Comune, depositato nella camera di osservazione del Cimitero, o di urna contenente ceneri, depositata nella camera mortuaria del locale Cimitero, al luogo in cui saranno rese le onoranze funebri (art. 24 D.P.R. 285/90). Nel caso specifico di salme il trasporto può aver luogo, salvo il diverso parere del servizio competente della A.S.L., d norma mezz'ora prima dell'ora fissata per il funerale, nel caso in cui la salma soste nell'atrio dello stabile, o cortile o idoneo locale a piano terreno dell'ultima dimora del defunto, prima delle onoranze funebri.
20. Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri, il Sindaco può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici.
21. E' fatto obbligo di constatare sempre le condizioni dei feretri, siano essi provenienti dal Comune, da fuori Comune o dall'estero, e solo se queste saranno conformi alle disposizioni di legge sarà permesso

il seppellimento o la tumulazione.

22. I trasporti di salme, di resti e di ceneri fuori dello Stato come pure la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli artt. 27 e 28 del D.P.R.285/90, dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, nonché dalla normativa di cui al Titolo IV – Capo I del D.Lgs. 31/03/98 n.112, a seguito dell’emanazione del DPCM 26/05/2000, in merito alle autorizzazioni conferite alle Regioni.

ART. 15 MODALITÀ’ DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri, per i decessi avvenuti sul territorio, prevedono il prelievo della salma dall’abitazione o dal luogo del decesso, l’eventuale trasporto in chiesa o altro luogo, se autorizzato, per le onoranze funebri e il trasferimento al Cimitero.
2. I trasporti si eseguono normalmente a velocità d’auto. Il corteo a passo d’uomo, se richiesto, può essere effettuato dal luogo in cui trovasi la salma, o di ultima dimora, fino alla chiesa o, nel caso di funerali civili, fino al luogo da concordarsi con l’Amministrazione Comunale.
3. Con apposita autorizzazione, è possibile disporre diversamente eventuali richieste di corteo a passo d’uomo fino al Cimitero, ove lo consentano il traffico, la brevità del trasporto o particolari condizioni da valutarsi di volta in volta.
4. Il seppellimento viene eseguito in continuità con il servizio, salvo eccezioni o impedimenti. In tale caso avviene il deposito della salma nella camera mortuaria del Cimitero, secondo quanto previsto al seguente art. 20.

ART. 16 ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Gli orari dei trasporti funebri sono stabiliti, nel caso, con provvedimento dell’ufficiale di stato civile.
2. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture o le dispersioni di ceneri; per gravi motivi, in accordo con l’ufficiale di stato civile, potrà essere autorizzata dal Sindaco la deposizione del feretro, o dell’urna, in camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno utile.
3. I trasporti funebri fuori Comune si effettuano dal lunedì al sabato; la domenica e nei giorni festivi possono essere autorizzati a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata lavorativa.
4. E’ vietato alle Imprese di OO.FF. provvedere di propria iniziativa, senza preventiva autorizzazione dell’ufficiale di Stato Civile, ad effettuare servizi funebri sul territorio comunale, ovvero modificare l’ordine di servizio ricevuto.

ART. 17 TRASPORTI GRATUITI

1. Il Comune, ai sensi dell’art. 19 c. 1) del D.P.R. 285/90, effettua sul territorio, tramite apposito contratto di servizio, il trasporto gratuito relativo a salme di persone indigenti o per le quali non vi siano familiari entro il 6° grado, decedute sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato o pubblico dal luogo del recupero al locale di osservazione o obitorio presso il Cimitero.
2. Per l’effettuazione del predetto servizio gratuito, è necessaria apposita attestazione rilasciata dal Servizio di Assistenza Sociale, dalla quale risulti che il deceduto e gli eventuali parenti interessati non sono in grado di sostenere le spese relative al trasporto.

ART. 18 FUNERALI GRATUITI

1. Ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 285/90, il Comune provvede tramite apposito contratto di servizio, al funerale gratuito da effettuarsi sul territorio, esclusivamente per le salme di persone indigenti o per le quali non vi siano familiari entro il 6° grado (art. 50 c. 1 lett. a) D.P.R. n. 285/90), siano essi residenti, o non residenti deceduti casualmente nel Comune.

2. Per le salme di cui al precedente comma, è prevista esclusivamente l'inumazione nel campo decennale del locale Cimitero.
3. Per l'effettuazione del predetto servizio gratuito, è necessaria apposita attestazione rilasciata dal Servizio di Assistenza Sociale, dalla quale risulti che il deceduto e gli eventuali parenti interessati non sono in grado di sostenere le spese relative al trasporto e al funerale per il proprio congiunto.

TITOLO VI

PIANO CIMITERIALE - CAMERA MORTUARIA - OSSARIO COMUNE E CINERARIO

ART. 19

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale comunale è stato approvato con delibera C.C. n. 60 in data 18/12/2008 ed è stata successivamente adottata una variante con delibera C.C. n. 22 del 10/06/2017.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale, redatto ai sensi del capo 10 del D.P.R. 285/90, recepisce le necessità di servizio del cimitero operativo del comune:
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale, così come previsto dal D.P.R. 285/90, individua:
 - i lotti di terreno da destinare ad inumazioni, secondo le prescrizioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90;
 - le aree destinate alla costruzione di manufatti per la tumulazione oppure la conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni (art. 59 del D.P.R. 285/90);
 - le aree per sepolture private, con l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere e le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 285/90;
 - la camera mortuaria, il deposito di osservazione e la sala per autopsie di cui agli artt. 64, 65 e 66 del D.P.R. 285/90;
 - gli spazi destinati o da destinare agli edifici adibiti ad altri servizi cimiteriali (servizi igienici, guardiole, magazzini, depositi);
 - l'ubicazione del cinerario comune di cui all'art. 80 del D.P.R. 285/90;
 - i percorsi pedonali, le aree verdi e le aree da destinare a parcheggio.
4. Il P.R.C. prevede il riassetto dell'impianto cimiteriale esistente, con particolare riguardo alla viabilità e al sistema del verde;
5. Il P.R.C. dà inoltre indicazioni sugli spazi per parcheggi al servizio del Cimitero, da ubicare fuori del recinto cimiteriale, a norma dell'art. 59 lettera b) del D.P.R. 285/90.
6. Il P.R.C. deve essere revisionato al fine di valutare e analizzare eventuali variazioni di tendenza sulle varie tipologie di sepolture, nuove tecniche cimiteriali o aggiornamenti legislativi in merito. In ogni caso esso dovrà essere aggiornato qualora vengano apportate modifiche alle quantità di aree per sepolture, alla viabilità principale o al perimetro del cimitero.

ART. 20

CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria è ubicata nel cimitero.
2. Nella camera mortuaria, che può essere anche adibita a "camera ardente", prevista dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90, vengono depositate le salme provenienti dall'obitorio, per le eventuali onoranze funebri, nonché le salme racchiuse nel proprio feretro, i resti, o le urne cinerarie che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura.
Detto deposito non può superare la durata di cinque giorni.

ART. 21

OSSARIO COMUNE E CINERARIO

1. L'ossario comune è presente nel cimitero. È previsto, ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 285/1990, un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri.

ART. 21 BIS
PRELIEVO A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Il prelievo di parti cadaveriche a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto riguarda l'accertamento della morte, segue le disposizioni della Legge 1 aprile 1999, n. 91.

TITOLO VII

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 22
INUMAZIONE

1. L'inumazione è il seppellimento di un cadavere in una fossa scavata a terra.
2. I campi destinati alla inumazione sono indicati nella planimetria del cimitero. Esso è diviso in quadri secondo quanto disposto dall'art. 69 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in:
 - decennali:
 - a.1) per le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente in caso di inumazione di persone indigenti o per le quali non vi siano famigliari entro il 6° grado;
 - quinquennali: per le sepolture della durata di cinque anni, utilizzate per la reinumazione di salme non mineralizzate a seguito di esumazione o estumulazione.
4. È consentita l'inumazione delle ceneri; in questo caso l'urna dovrà avere le caratteristiche dettagliate all'art. 27, c. 3.
5. Le caratteristiche del suolo per i campi ad inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90, art. 69, e al Piano Regolatore Cimiteriale.
6. Lo scavo delle predette fosse viene eseguito ai sensi degli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.
7. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
8. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 23
FERETRI PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE

1. I feretri per il trasporto di salme e destinati alle inumazioni e alle tumulazioni devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 30, 75 e 77 del D.P.R. 285/90.

ART. 24
TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in campo comune ovvero in opere murarie quali loculi, cellette, nicchie del Comune o in concessioni private quali tombe di famiglia o per collettività.
2. Nel caso di tumulazione di urna cineraria in campo comune, suddetta urna deve essere collocata in apposito contenitore di cemento o altro materiale non biodegradabile.
3. È consentita:
 - a) la tumulazione, in un unico loculo da concedere, di cassette di resti, fino a un massimo di n. 3, se le dimensioni del loculo lo consentono;
 - b) la tumulazione, in un'unica celletta da concedere, di una cassetta di resti e di un'urna cineraria, se le dimensioni della celletta lo consentono.

4. È altresì consentita, previo apposito atto autorizzativo da allegarsi al contratto originale della concessione del loculo o celletta, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie, fino a un massimo di n. 2, in un unico loculo, già concesso, sia o meno presente un feretro, e la collocazione di n. 1 urna cineraria, in un'unica celletta, già concessa, sia o meno presente una cassetta, alle seguenti condizioni:
 - a) se le misure dei loculi e delle cellette lo consentono;
 - b) venga rispettato il rapporto di parentela tra i defunti di cui all'art. 74 e seguenti del codice civile, in linea retta, collaterale o affine fino al 6° grado e se trattasi di rapporto di convivenza more uxorio, in analogia a quanto prescritto per le tombe di famiglia;
 - c) venga applicata sulla lapide una targhetta che identifichi i resti e le ceneri tumulate con generalità, data di nascita e di morte ed eventuale piccola fotografia;
5. Il periodo di tumulazione di urne cinerarie o cassette di resti ossei, in loculi o cellette già concessi, è pari al periodo residuo non fruito della concessione stessa e, pertanto, alla scadenza si rende necessaria l'estumulazione e la sistemazione sia del feretro che degli eventuali resti o ceneri presenti nel loculo o nella celletta;
6. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo X del presente regolamento.
7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90, nonché le vigenti disposizioni ministeriali e quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 24-bis

TUMULAZIONE CENERI DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. È consentita la tumulazione, in urna separata, delle ceneri di animali da compagnia in loculo o celletta, anche in tomba di famiglia, insieme al proprietario o altro componente della sua famiglia, previa richiesta dell'interessato, oppure dei familiari o eredi su espressa volontà del defunto, alle seguenti condizioni:
 - a) la tumulazione delle ceneri dell'animale non può avvenire prima della sepoltura del padrone o del soggetto indicato nella richiesta;
 - b) l'animale dovrà essere cremato presso un impianto autorizzato conforme al Regolamento CE n. 1069/2009 e il certificato di avvenuta cremazione, nel quale sono riportati i dati dell'animale e del proprietario, dovrà essere allegato alla richiesta di tumulazione;
 - c) l'urna contenente le ceneri dell'animale dovrà essere provvista di targa riportante la specie, il nome dell'animale e la data di cremazione;
 - d) all'interno del loculo o della celletta possono essere inserite fino a n. 2 urne contenenti le ceneri degli animali da compagnia;
 - e) sulla lapide non è consentito riportare il nome o la fotografia dell'animale; è ammessa l'applicazione della fotografia del defunto ritratto insieme all'animale da compagnia.
2. Allo scadere della concessione o in caso di estumulazione o traslazione del defunto, i familiari o gli eredi dovranno provvedere alla sistemazione delle ceneri dell'animale nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Le operazioni di tumulazione, ed eventuale successiva estumulazione delle urne contenenti le ceneri di animali da compagnia, sono soggette al pagamento della relativa tariffa prevista per i servizi cimiteriali.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente articolo, per animali da compagnia devono intendersi quelli inclusi nel Regolamento UE n. 576/2013, ovvero cani, gatti, furetti, invertebrati (escluse api e crostacei), anfibi e rettili, uccelli (esclusi quelli oggetto dalla direttiva 2009/158/CE), roditori e conigli domestici.

ART. 25

TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULI E CELLETTE

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente

- deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che risultano concessionari di una sepoltura privata i cui loculi siano in fase di ultimazione;
 - d) il Responsabile del Servizio cimiteriale, con proprio atto, concede la tumulazione provvisoria in casi ulteriori che verranno valutati di volta in volta;

La concessione provvisoria è limitata ad un periodo di massimo 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida e addebitando le spese al concessionario, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
 3. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
 4. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.
In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'ufficio allo sgombero, al taglio e allo sradicamento.
 5. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e piccoli monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di dimensioni non superiori a 1 metro di altezza e 70 cm di larghezza, previo pagamento della relativa tassa.
Tali ricordi, trascorso il periodo di dieci anni, restano di proprietà del comune.
Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, al mese e giorno della nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
All'infuori di quanto indicato come consentito, per le fosse del campo comune è vietata qualsiasi opera muraria.

TITOLO VIII

CREMAZIONE

ART. 26

CREMAZIONE – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione consiste nella riduzione in cenere di una salma o di resti mortali.
2. Il presente titolo si conforma alle disposizioni del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, della Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, della Legge della Regione Piemonte n.20 del 31/10/2007 e del D.P.R. 254/2003, art. 3, per quanto attiene la cremazione dei resti mortali.
3. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante, scelto secondo quanto stabilito dall'art. 14 D.Lgs 201/2022.
4. Il costo delle cremazioni delle salme di persone indigenti, eseguite per conto del Comune, verrà rimborsato all'Ente gestore dell'impianto.
5. L'autorizzazione alla cremazione delle salme viene concessa ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90, della Legge 130/2001 e della Legge della Regione Piemonte n.20 del 31/10/2007.
6. Le autorizzazioni alla cremazione dei resti mortali sono disciplinate dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003.
7. In caso di morte improvvisa o sospetta, l'Autorità Giudiziaria rilascerà, oltre al nulla osta al

- seppellimento, anche specifico nulla osta alla cremazione ai sensi dell'art. 79 c.5 del D.P.R. 285/90.
8. La cremazione di cadaveri di persone, purché decedute dal 27/10/1990, data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, è consentita con le modalità indicate nello stesso D.P.R.
 9. Ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 254/2003 per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
 10. La cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione, così come definiti da Circolare del Ministero Salute n. 10 del 31/07/1998 e dal D.P.R. 254/2003, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in sua assenza, dei parenti più prossimi, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile.
 11. La cremazione dei resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, con le modalità previste dalle Circolari Ministeriali n. 24/93 e n. 10/98.
 12. Il Sindaco può disporre la cremazione dei resti ossei depositati nell'ossario comune.

ART. 27

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE

1. Dopo la cremazione, le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e destinate, in forma indivisa alla conservazione o all'affidamento attraverso:
 - a) tumulazione
 - b) inumazione
 - c) consegna al soggetto affidatario.
2. A richiesta degli interessati l'urna viene tumulata nel Cimitero o in apposita nicchia, o celletta ossario, o loculo, o celletta già occupati, o tomba privata con le modalità previste dall'art. 80 del D.P.R. 285/90, comma 3.
3. Nel caso di inumazione, l'urna cineraria dovrà essere realizzata in materiale non deperibile e si dovranno assicurare nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura;
4. Ai sensi della Legge 130/2001, del D.P.R. 24/02/2004 e della Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007, su richiesta degli aventi titolo, l'urna contenente le ceneri del defunto può essere affidata ai familiari, per la conservazione in abitazione, con le modalità indicate dall'apposito provvedimento del responsabile del servizio di cui al successivo comma 10.
5. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
6. Nel caso in cui l'affidatario, per qualsiasi motivo, rinunci all'affidamento dell'urna contenente le ceneri del proprio congiunto è tenuto a conferirle, per la conservazione, nel Cimitero comunale.
7. Nel caso di decesso dell'affidatario e di rinvenimento nel domicilio dell'urna cineraria, e qualora non vi sia richiesta di affidamento delle ceneri da parte di eventuali eredi, la stessa deve essere consegnata al Cimitero e le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.
8. L'affidamento, la dispersione delle ceneri e le relative autorizzazioni sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
9. L'affidamento e la dispersione delle ceneri avvengono nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti alle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

10. La procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna o alla dispersione delle ceneri, le relative modalità di conservazione in caso di affidamento, nonché la disciplina della casistica di cui al comma 7 dell'art. 2 della Legge della Regione Piemonte n. 20 del 2007 vengono stabilite con apposito provvedimento dell'ufficiale di stato civile.
11. Presso il competente ufficio comunale è tenuto apposito Registro nel quale vengono indicate:
 - a) le generalità del defunto cremato;
 - b) le generalità dell'affidatario con indicazione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria all'interno dell'abitazione;
 - c) il luogo di dispersione delle ceneri.
12. Così come previsto dall'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, tenuto conto della volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della L. 130/2001, e su richiesta scritta dei familiari, viene realizzata nel cimitero, in apposito spazio, apposita targa individuale che riporta i dati anagrafici e la data di morte del defunto.
13. La permanenza della targa avrà la durata di anni 15 e le spese per la realizzazione e posa saranno a carico dell'affidatario dell'urna, anche in caso di dispersione.

ART. 28

LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Qualora si proceda alla dispersione, ai sensi dell'art. 27, comma 9, dopo la cremazione, le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. In tale caso l'urna viene consegnata all'affidatario e le ceneri ivi contenute destinate, in forma indivisa, alla dispersione.
2. La dispersione delle ceneri, sul territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero, appositamente individuata;
 - c) all'interno di aree private aperte può avvenire dietro consenso formale, in qualunque forma manifestato, del proprietario dell'area; in questo caso è fatto divieto ai proprietari delle aree di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
 - d) nei fiumi ed in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri dal centro ed insediamenti abitativi.
3. Non è consentita la dispersione delle ceneri in edifici privati o in altri luoghi chiusi.
4. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D. Lgs. n. 285/92.

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 29

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Dal mese di ottobre 2002 le attività cimiteriali inerenti esumazioni ed estumulazioni straordinarie di competenza dell'A.S.L. sono temporaneamente interrotte (delibera G.R. 115/6947 del 05/08/2002);
2. L'incaricato dei Servizi Cimiteriali, in analogia a quanto già prescritto dalla normativa nazionale per esumazioni ed estumulazioni ordinarie, dovrà verificare le condizioni necessarie per effettuare le esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

ART. 30
ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. L'esumazione consiste nel disseppellimento di una salma in precedenza inumata.
2. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e si eseguono durante tutto l'anno e, comunque, allo scadere dei dieci anni dall'inumazione nel campo comune o alla scadenza della concessione ventennale per i campi destinati a sepolture private. Le fosse liberate dai resti, si utilizzano per nuove inumazioni.
4. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte a ordinanza sindacale e si eseguono:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b) per il trasporto in altra sepoltura o per la cremazione.
5. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.

ART. 31
MODALITÀ' PER L'ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE REGOLATE
DAL SINDACO

1. Per le esumazioni straordinarie devono essere trascorsi almeno due anni dall'inumazione, ad eccezione che la richiesta avvenga per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali ovvero della ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali, stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione e provvede a seconda del caso così come indicato ai seguenti artt. 33 e 34.
3. Nel caso venga richiesta l'esumazione straordinaria di una salma e non siano ancora trascorsi due anni dalla morte, verrà richiesto preventivo parere all'A.S.L. competente che provvederà alla concessione o meno di detto parere.
4. E' vietata l'esumazione di un cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non trascorsi due anni dalla morte, ed il servizio competente della A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 32
ESUMAZIONI ORDINARIE - AVVISI DI SCADENZA

1. È compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di tabulati annuali, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.
3. L'inizio delle operazioni cimiteriali di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. L'Amministrazione non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie per la scadenza della sepoltura. Almeno sei mesi prima delle relative scadenze si provvederà:
 - a) a collocare apposite paline-avviso sui campi interessati all'esumazione;
 - b) ad affiggere agli ingressi del Cimitero l'elenco dei campi di inumazioni per i quali termina il periodo di concessione e si dà inizio alle esumazioni;
 - c) a pubblicare l'elenco all'Albo Pretorio del Comune.
5. Alla scadenza del termine stabilito si procederà alle esumazioni pur non presentandosi alcun familiare.

ART. 33
RACCOLTA DEI RESTI OSSEI

1. Nell'escavazione del terreno, per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli eventuali interessati non facciano domanda di raccogliere in cassette di zinco per deporle in cellette avute in concessione o in sepolture già concesse.

ART. 34

SALME NON COMPLETAMENTE MINERALIZZATE

1. Nel caso in cui le salme non siano completamente mineralizzate, le stesse saranno interrare nuovamente, per il prolungamento del turno di rotazione di almeno cinque anni, o nel medesimo campo o in altro campo a ciò destinato, per il completamento della mineralizzazione.
2. Nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, come indicato dalla Circolare Ministeriale n. 10/98, il tempo di renumazione viene ridotto ad anni due.
3. Se ritenuto necessario e se richiesto dagli interessati, i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazione, possono essere avviati alla cremazione.
4. I resti mortali di cui al punto 3 debbono essere raccolti in un contenitore, di materiale facilmente combustibile, riportante sull'esterno cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è subordinato a quanto prescritto dall'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 35

ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI

1. Le estumulazioni si distinguono in:
 - a) ordinarie, quando eseguite allo scadere della concessione;
 - b) straordinarie, quando eseguite prima della scadenza della concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione, secondo la programmazione stabilita dal Comune. Esse riguardano le sepolture a tumulazione giunte a scadenza della concessione. Sono escluse dalla programmazione le sepolture private a concessione perpetua o di lunga durata, per le quali si procede esclusivamente su richiesta degli aventi titolo o nei casi previsti dal presente regolamento.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dal Comune, su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio, in qualsiasi periodo dell'anno. Esse possono essere disposte in particolare per:
 - a) traslazione in altra sepoltura;
 - b) cremazione;
 - c) esigenze di riorganizzazione delle sepolture;
 - d) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - e) motivi di igiene e sanità pubblica.

Nelle sepolture private a concessione perpetua o di lunga durata, le estumulazioni sono sempre consentite nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia mortuaria e igiene pubblica.

4. La traslazione di feretri, resti mortali o resti ossei può essere autorizzata in qualsiasi momento, previa verifica della idoneità del feretro o delle condizioni dei resti, nel rispetto della normativa vigente. Qualora il feretro non risulti idoneo al trasferimento, si procede secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria.
5. All'atto dell'estumulazione si procede come segue:
 - a) in caso di completa mineralizzazione, alla raccolta dei resti ossei e alla loro destinazione secondo la volontà degli aventi titolo o, in mancanza, in ossario comune;
 - b) in caso di non completa mineralizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 86 del D.P.R. 285/1990 e della normativa vigente, con possibilità di:
 - inumazione temporanea per il completamento del processo di decomposizione;
 - cremazione;
 - ritumulazione.

Nella gestione dei resti si tiene conto del tempo trascorso dalla tumulazione e dei processi di trasformazione del cadavere.

6. Le operazioni di estumulazione e traslazione sono eseguite dalla ditta che gestisce i servizi cimiteriali, secondo le modalità organizzative stabilite dal responsabile del servizio.
7. Le operazioni si svolgono nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della dignità dei defunti.

ART. 36 SMALTIMENTO MATERIALI

1. Qualsiasi rifiuto cimiteriale, nonché resti degli indumenti e delle casse, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, devono essere smaltiti con l'osservanza della vigente normativa nazionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 37 CELLETTE OSSARIO

1. I resti ossei delle salme esumate o estumulate possono essere raccolti in cassette di zinco, chiuse con saldatura e riportanti cognome e nome del defunto e conservate in cellette ossario.
2. Ciascuna celletta porterà un numero di distinzione e non appena introdottavi la cassetta contenente i resti ossei, verrà debitamente sigillata con le modalità previste dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.
3. La concessione delle cellette ossario è disciplinata dagli artt. 41 e 42 del presente Regolamento.

ART. 38 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale addetto ai servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti rinvenuti vengono consegnati e nello stesso tempo viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato agli interessati e l'altro conservato agli atti del Comune.
3. In ogni caso gli oggetti di valore e ricordi personali che si rinvergono nelle esumazioni e che non siano richiesti dovranno essere consegnati all'Ufficio oggetti rinvenuti del Comune che provvederà ad avvisare gli eventuali aventi diritto ed a tenere a disposizione gli oggetti stessi per un periodo di 12 mesi. Qualora gli oggetti e i ricordi suindicati rimangano in deposito oltre il termine fissato, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 39 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, ritornano nella disponibilità del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o alienarli o distruggerli secondo il proprio insindacabile giudizio.
2. L'eventuale ricavo proveniente da alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento da effettuarsi nel cimitero.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini, all'interno del cimitero stesso, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione.
4. Le croci, le lapidi e i copri-tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, devono essere restituiti agli aventi titolo, se richiesti.

TITOLO X

CONCESSIONI, TIPOLOGIA E DURATA

ART. 40

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di fosse, aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le fosse sono utilizzate per sepolture private individuali nei campi a inumazione.
3. Le aree sono concesse in uso a privati o ad enti per sepolcreti privati da costruire, o già costruiti, quali cappelle o cripte, o per l'inumazione a sterro.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune, riguardano sepolture individuali, quali loculi e cellette.

ART. 41

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata è fissata in:
 - 90 anni per manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle, cripte, edicole funerarie).
 - 30 anni per loculi e sepolture private individuali;
 - 20 anni per le cellette destinate a raccolta dei resti mortali o delle urne cinerarie.
 - 10 anni per le sepolture ad inumazione individuale in campo comune.
 - provvisoriamente in loculi o cellette destinati a salme o resti o ceneri tumulati in situazioni contingenti connesse a quanto indicato al precedente art. 25.
3. La concessione dei loculi individuali e delle cellette può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero altra persona avente titolo a disporre della salma, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza della stessa, per altri 30 o 20 anni, versando la tariffa dovuta, vigente al momento della richiesta di rinnovo.
4. E' consentito all'erede o agli eredi del concessionario originario ottenere il rinnovo della concessione delle aree per cripte o tombe di famiglia per altri 90 anni, previo pagamento della tariffa dovuta, vigente al momento della richiesta di rinnovo.
5. Se alla scadenza non vengono rinnovate le concessioni, è in facoltà dell'Amministrazione procedere alla collocazione stabile, di resti o ceneri, rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.
6. Viene dichiarata la decadenza delle concessioni nei casi previsti al successivo art. 50, c.1.

ART. 42

MODALITÀ' DI CONCESSIONE - CRITERI GENERALI

1. Le concessioni di loculi, cellette, aree per sepolcreti privati da costruire o già costruiti, vengono disposte dal responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari e/o stabilite a riguardo dall'Amministrazione Comunale, con regolare atto.
2. Nell'atto di concessione dovrà essere indicato:
 - l'identificazione della concessione, il numero di posti salma realizzabili;
 - la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipula dell'atto di concessione;
 - le generalità del/i concessionario/i;
 - le generalità della salma o resti o ceneri destinate ad essere accolte nella concessione se

- trattasi di loculo o celletta;
 - gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - l'indicazione dell'eseguito pagamento dell'importo dovuto, a norma delle vigenti tariffe cimiteriali.
3. Le spese di contratto sono a carico del concessionario.
 4. Una stessa persona non può essere destinataria di più di una sepoltura individuale o di famiglia.
 5. La concessione per sepoltura privata è considerata cosa fuori commercio e, perciò, dichiarata non cedibile a terzi.
 6. La concessione dei loculi avviene a fronte del decesso della persona interessata.
 7. Per i soggetti non residenti in vita o non deceduti sul territorio comunale è possibile richiedere la tumulazione nei loculi disponibili, previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco; il quale potrà eventualmente rifiutare la concessione nei casi in cui non vi sia sufficiente disponibilità di loculi, tale da garantire, in prospettiva, il fabbisogno della popolazione residente.
 8. La concessione delle cellette per la tumulazione dei resti ossei può avvenire soltanto al momento delle esumazioni o estumulazioni coincidente, pertanto, con la raccolta dei resti.
 9. La concessione delle cellette per la tumulazione delle urne cinerarie avviene contestualmente al decesso della persona che ha espresso la volontà di farsi cremare. Le cellette possono essere concesse anche a persone viventi che intendono farsi cremare, a condizione che con apposita autocertificazione dichiarino tale loro volontà, o che dimostrino di essere iscritte ad una Associazione per le cremazioni.
 10. La concessione di aree per sepolcreti privati da costruire o già costruiti, avverrà nel rispetto delle condizioni contenute nel successivo titolo XI.

ART. 43

MANUTENZIONE DEI LOCULI E DELLE CELLETTE

1. Le spese di manutenzione straordinaria dei loculi, delle cellette cimiteriali sono a carico del Comune, mentre spettano al concessionario quelle riguardanti la manutenzione ordinaria, gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.

ART. 44

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE

1. Nel caso di rinuncia alla concessione di un loculo, o di una celletta, senza che lo stesso sia stato utilizzato, il medesimo ritorna nella piena disponibilità del Comune; in questo caso il concessionario rinunciante, o suo erede discendente diretto, che ne faccia richiesta, avrà diritto a un rimborso che avverrà alle seguenti condizioni:
 - a) 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione, se questa avviene entro 10 anni dalla concessione;
 - b) 30% della tariffa in vigore alla data della retrocessione, se questa avviene entro 20 anni dalla concessione.
 Se la rinuncia avviene dopo 20 anni non si effettua alcun rimborso.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione di un loculo o di una celletta utilizzata, prima della scadenza della concessione il concessionario avrà diritto a un rimborso pari al 25% della tariffa in vigore alla data della retrocessione, previa liberazione dei resti mortali a carico del concessionario.

ART. 44 BIS

REVOCA

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e Pretorio e

- comunicazione affissa alla porta del Cimitero per la durata di sessanta giorni.
3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

TITOLO XI

TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 45

CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Le aree destinate a sepolcreti privati sono individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale con il quale viene anche determinata la disciplina generale delle norme tecniche per la costruzione e ristrutturazione delle sepolture stesse.
2. Il Comune concede per novanta anni, salvo rinnovo, ai privati o ad Enti, l'uso di aree cimiteriali per sepolcreti privati da costruire o già costruiti.
- 2.a La concessione di aree e manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività è rilasciata esclusivamente su richiesta scritta ed assegnata secondo l'ordine cronologico delle istanze presentate.
3. Non può essere fatta la concessione di aree per tombe di famiglia a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
4. La concessione di area può essere effettuata a favore di un unico concessionario o a più concessionari anche non facenti parte della stessa famiglia ma, comunque, non più di tre e facendo salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione stessa e riportati all'art. 48 del presente Regolamento.
5. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento del relativo canone.
6. Alla stipulazione dell'atto viene determinata ed indicata nell'atto stesso la capienza della tomba.
7. Nella concessione vengono indicati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di costruzione del sepolcro privato. Tali termini, stabiliti nel P.R.C. prevedono che i lavori inizino entro ventiquattro mesi dal rilascio del permesso di costruire e che l'ultimazione avvenga entro ventiquattro mesi dalla data di inizio lavori e comunque entro tre anni dalla data della concessione. Per gravi e giustificati motivi è possibile richiedere una proroga per il completamento delle opere, non superiore a dodici mesi. Il mancato rispetto dei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione.

ART. 46

DIRITTO D'USO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA - CONTRATTI DI CONCESSIONE

1. L'utilizzo delle sepolture potrà essere consentito subordinatamente a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
 - sepolture concesse in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (10/02/1976) per le quali viene riconosciuto, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);
 - sepolture concesse dal 10/02/1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio).

3. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato in via generale alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero al convivente more uxorio ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, estesa agli affini, fino al 6° grado. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
Il concessionario può disporre in via più restrittiva il diritto d'uso per i familiari.
Il concetto di famiglia deve essere sempre riferito alla famiglia del concessionario che a suo tempo si è assunto obblighi e facoltà con la sottoscrizione del contratto di concessione.
5. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura è autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al Comune, che autorizza il seppellimento.
6. Per i contratti di concessione stipulati antecedentemente l'approvazione del presente Regolamento in cui viene riportato il concetto di famiglia inteso nel senso più restrittivo (concessionario, coniuge, ascendenti e discendenti e rispettivi coniugi), si applica l'interpretazione estensiva del concetto di famiglia, come stabilito dalla Sentenza n. 5547 del 19.05.1995, della Suprema Corte Civile di Cassazione, a condizione che ciò risulti più favorevole, oppure nel caso di espressa richiesta del concessionario o suoi discendenti e familiari a mantenere il precedente ambito di famiglia.
7. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza, ai sensi del successivo art. 50 del presente regolamento.
8. Nel caso di più concessionari o di più eredi la disponibilità dei posti, sia in loculi che in cellette, in assenza di atti notarili depositati presso l'ufficio di Stato Civile - Servizi Cimiteriali, o di suddivisione dell'intera sepoltura indicata nell'atto di concessione, si intende assegnata in parti uguali alle famiglie dei titolari.
9. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, e nel caso di più concessionari con il consenso di tutti:
 - la tumulazione di salme o resti o ceneri di persone estranee alla famiglia del concessionario che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari stessi (art. 93 comma 2 D.P.R. 285/90). In questo caso la condizione di particolare benemeritenza nei confronti di un concessionario va comprovata con apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche, dal titolare della concessione. La tumulazione potrà avvenire, comunque, con l'assenso di tutti i concessionari della tomba, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche, e previa stipula di apposita concessione con pagamento della tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.
 - la tumulazione, in via provvisoria e per un periodo di 18 mesi rinnovabili eccezionalmente a 36 mesi, della salma o dei resti di persona estranea alla famiglia del concessionario, esclusivamente nei casi e con le modalità indicate al precedente art. 25, comma 2. La tumulazione potrà avvenire previa acquisizione del consenso, adeguatamente motivato, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche, rilasciato dal concessionario o dai concessionari tutti in caso di sepoltura indivisa. Nel consenso il concessionario può esprimersi in merito alla possibilità di apporre, sempre temporaneamente, il nome della salma accolta all'esterno della tomba.
 - Previa richiesta del concessionario, da presentare su carta libera al Responsabile del Servizio cimiteriale, è possibile tumulare le sepolture di cui all'art. 24 del presente Regolamento di salme appartenenti a persone non ricomprese nell'elenco di cui al comma precedente. La richiesta deve essere corredata dall'autorizzazione di eventuali altri concessionari. In questi casi dovrà essere corrisposta una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi del successivo art. 47,

abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se a inumazione, o 20 anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione con le procedure di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

11. Previa autorizzazione del competente ufficio comunale, nelle tombe di famiglia si possono applicare fotografie od eseguire iscrizioni riferentesi a defunti della famiglia sepolti altrove.
12. Sia nelle cappelle, come nelle cripte, il deposito dei feretri deve essere effettuato esclusivamente singolarmente per ciascun loculo, che verrà chiuso e sigillato a norma del D.P.R. 285/90.

ART. 47 SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Gli uffici comunali, entro il termine di un mese potranno dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione. Il subentro nella titolarità della concessione è gratuito.
2. In caso di mancata comunicazione non è possibile procedere a ulteriori tumulazioni.
3. Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma, uno o più concessionari possono rinunciare, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione. Dette rinunce vengono recepite dal Comune, non costituiscono atti di disponibilità o cessione della concessione, ma esclusivamente atto di rinuncia al diritto d'uso e sono regolamentate ai sensi dell'art. 49 e seguenti del presente Regolamento.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti dello Stato Civile – Servizi Cimiteriali, più concessionari o eredi di un'unica tomba di famiglia possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

ART. 48 MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONI E MODIFICHE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. I concessionari, o eredi, hanno l'obbligo di mantenere le aree destinate a sepolcreti privati, in condizioni decorose di aspetto e di conservazione. In particolare essi devono provvedere:
 - alla manutenzione, ai restauri e al rinnovamento delle coloriture e delle iscrizioni, quando necessari,
 - a tenere in modo ordinato anche gli spazi antistanti la sepoltura, alla regolare conservazione dei tumuli di terra, se presenti,
 - alla continua pulizia delle tombe e delle opere funerarie.
2. Ogni lavoro deve essere autorizzato e richiesto con regolare domanda.
3. Quando, malgrado l'invito fattogli, un concessionario non esegua i lavori di cui al precedente punto 1. che vengano giudicati necessari, potrà venirne ordinata l'esecuzione o provvedere altrimenti con spese a carico del concessionario.
4. Per la manutenzione straordinaria di edicole costruite dal Comune e date in concessione alle famiglie, il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione. Le modalità e i tempi di corresponsione delle quote al Comune verranno determinati al momento dell'approvazione della perizia/progetto.
5. Nel caso di estinzione della famiglia del concessionario, la manutenzione può essere richiesta da

persone che abbiano ivi sepolti i familiari; l'esecuzione di tale manutenzione non crea alcun diritto sulla concessione.

6. Potranno essere sospesi gli ingressi di salme nelle sepolture private quando:
 - non si sia effettuato il risarcimento di eventuali danni arrecati in dipendenza dell'esecuzione di lavori disposti dal concessionario;
 - non siano stati realizzati i lavori di manutenzione necessari per mantenere in buono stato di conservazione la costruzione, al fine di evitare situazioni di pericolo;
 - in caso di mancato pagamento dei diritti di istruttoria per l'ingresso al cimitero di salme o ceneri.
7. I concessionari o eredi delle sepolture perpetue di famiglia, che richiedano modificazioni della capienza della tomba in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, così come previsto dal vigente Piano Cimiteriale, sono tenuti alla presentazione di nuovo progetto, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione novantennale ed alla corresponsione, in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. Per la determinazione del corrispettivo un loculo viene equiparato a mq.2 ed una celletta-ossario a mq.0,25 di area cimiteriale, in relazione alla tipologia della costruzione che si intende realizzare (edicola o cripta).
8. Ove trattasi di sepolture in concessione novantennale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi se trattasi di medesimo concessionario o eredi legittimi; nel caso di più cointestatari e di rinuncia di un avente diritto all'atto del subentro, il provvedimento del responsabile del servizio di accettazione della rinuncia verrà rilasciato al concessionario o erede legittimo che rimane titolare della concessione.
9. In ogni caso il numero dei loculi non potrà superare il numero stabilito nel Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 49

RINUNCIA ALLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il concessionario delle tombe di famiglia o gli eredi legittimi, possono rinunciare alla concessione, in modo irrevocabile e con effetto sui propri discendenti, e la concessione stessa ritorna in disponibilità dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la rinuncia di un concessionario, o eredi legittimi e, nel caso di più concessionari o eredi legittimi la rinuncia deve essere comunque resa con il consenso di tutti gli aventi diritto.
3. La rinuncia può essere parziale qualora la tomba sia intestata a più soggetti, a condizione che i rimanenti concessionari accettino:
 - l'accrescimento delle rispettive quote, previo pagamento della tariffa di concessione rapportata alla percentuale di accrescimento;
 - l'onere di eventuale altra sistemazione o riduzione a resti di salme già tumulate nella tomba di famiglia, ancorché non appartenenti alla stessa famiglia, previo consenso dei famigliari rinunciataria, se già non vi avesse provveduto il rinunciante,
 - il pagamento di quanto previsto dall'art. 48 comma 3.
4. La rinuncia può essere integrale, se trattasi di rinuncia da parte dell'unico o di tutti i concessionari o eredi legittimi; in questo caso il manufatto dovrà essere lasciato libero e le spese per la sistemazione delle salme, resti o ceneri ivi presenti saranno a carico del rinunciante.
5. Nel caso di rinuncia di un'area per la costruzione di una cripta o di una cappella, entro 36 mesi dalla data della concessione, senza che sia stato richiesto il permesso per la costruzione, oppure non siano stati eseguiti i lavori di costruzione della stessa, al concessionario rinunciante, o suo erede diretto, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato il 70% del canone versato. Se la rinuncia è successiva al permesso edilizio, e comunque presentata entro 18 mesi dalla data dello stesso, il rimborso sarà pari al 50%. Oltre questo termine non sarà riconosciuto alcun indennizzo per la rinuncia della concessione dell'area cimiteriale.
6. Nel caso di rinuncia a concessione di aree cimiteriali con parziale o totale costruzione, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;Spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, il rimborso di una somma calcolata ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento.

7. Per le opere costruite, su valutazione estimativa dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, nella quale si dovrà tenere anche conto dei posti disponibili, dello stato di conservazione delle opere e delle caratteristiche qualitative della tomba, può essere riconosciuto un indennizzo non superiore al 60% dal valore stimato.
8. Il concessionario che non riesce a provare il corrispettivo versato al Comune all'atto della concessione non avrà diritto ad alcun rimborso.
9. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
10. Dopo la rinuncia, quanto retrocesso sarà disponibile per la concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, se idoneo, ovvero una volta eseguite da parte del Comune le opere di ripristino necessarie.
11. La nuova concessione delle tombe rientrate nella piena disponibilità del Comune avverrà, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 45, comma 2.a del presente regolamento, dietro pagamento dell'importo di concessione dell'area cimiteriale, secondo le tariffe vigenti, incrementato del 10% per ogni posto esistente o ricavabile, calcolato sulla tariffa di concessione dell'area.
12. Il nuovo concessionario è tenuto alla rinuncia di altre concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune.

ART. 50 DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. La decadenza della concessione, viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione ovvero, quando essendo stata occupata, viene richiesta l'estumulazione della salma, ceneri o resti;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - d) per inosservanza delle prescrizioni previste per i termini di esecuzione dei lavori previsti dalle "Norme di attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale";
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.
 - f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro della titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - g) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art.47 del presente Regolamento;
 - h) in caso di estinzione della famiglia, come da precedente art. 46, c. 11.
2. Nel caso di decadenza per mancata ultimazione dei lavori entro i termini indicati al precedente art. 45, c. 7, viene restituito il canone pagato con la deduzione del 30% a titolo di penalità, come disposto al comma 2, art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, lettere a) b), c), d), e), il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nel caso previsto alle lettere d), e), la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione indirizzata al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili, ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo stabilito. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
5. Nel caso previsto dal precedente comma 2, lettera f), il Responsabile del servizio cimiteriale invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 49 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal

presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e affissa comunicazione alla porta del Cimitero. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, il responsabile del servizio cimiteriale adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato Pretorio e affissa comunicazione alla porta del Cimitero. L'ufficio preposto, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione con le modalità sopra indicate.

6. Qualora l'ufficio preposto non sia in grado di individuare gli aventi diritto, ed in caso di estinzione della famiglia, nonché nel caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione di cui alla lettera g) del precedente c. 1, avvia la procedura di decadenza. Viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposta un'intimazione all'Albo Pretorio e affissa comunicazione alla porta del Cimitero, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte del responsabile del servizio.
7. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

ART. 51

PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'ATTO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, nel caso in cui nella tomba siano tumulati salme, resti o ceneri, previa verifica che sia decorso il termine di 10 o 20 anni, rispettivamente per inumazioni e tumulazioni, dalla data di morte dell'ultima salma, il Comune provvederà direttamente alla liberazione dei posti occupati e alla sistemazione dei resti.
2. Le opere delle tombe decadute restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione oppure provvedere al loro restauro o demolizione.
3. Per la riassegnazione delle tombe dichiarate decadute si procederà secondo quanto disposto dall'art. 45, c.2 del presente Regolamento.
4. La tomba verrà riconcessa con stipula di atto di concessione, previo pagamento delle spese di contratto e del canone di concessione calcolato come indicato al c. 8 dell'art. 49 del presente Regolamento.
5. Il nuovo concessionario dovrà assoggettarsi a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale e dal presente Regolamento.

ART. 52

REVOCA

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 44 bis del presente Regolamento.

ART. 53

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e Pretorio e affissa comunicazione alla porta del Cimitero.

TITOLO XII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 54 ORARIO DEL CIMITERO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo un apposito orario approvato dal Sindaco ed affisso all'entrata del Cimitero stesso.
2. Il Cimitero rimane chiuso per eccezionali eventi atmosferici.

ART.55 RITI FUNEBRI

1. All'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a un numeroso afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

ART.56 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso al Cimitero:
 - alle persone che con il loro contegno giustifichino il timore di possibili disordini;
 - quando, per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna, se ne ravvisi l'opportunità.
2. Fatta eccezione per le carrozzelle o i tricicli di cui si servono invalidi e ammalati, l'ingresso ai Cimiteri è permesso ai soli pedoni. L'eventuale circolazione dei veicoli addetti al trasporto dei materiali è regolata dai competenti uffici comunali.
3. E' altresì vietata, nell'area antistante gli ingressi del Cimitero, la sosta di persone che effettuino l'accattonaggio o di ambulanti.
4. In caso di violazione a quanto sopra prescritto si applicano le sanzioni previste dall'art. 70 del presente Regolamento.

ART. 57 DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato:
 - tenere un contegno non confacente al carattere del luogo;
 - introdurre animali con modalità diverse da quelle previste al successivo c. 2;
 - gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare la neve sgombrata sulle tombe dei vicini;
 - accendere ceri o lumini che possono causare danni, imbrattare o essere causa di incendi;

- asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
 - asportare qualunque oggetto o piante o fiori o altro, se non previo permesso del Comune e per giustificati motivi, anche se appartenenti alla propria sepoltura;
 - eseguire lavori, iscrizioni delle lapidi senza il consenso del concessionario o chi per esso e senza la prescritta autorizzazione;
 - fotografare l'interno del Cimitero in generale, e in particolare le opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - fare questue;
 - assistere ad esumazioni od estumulazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
 - apporre sulle lapidi o sui tumuli qualunque oggetto sonoro;
 - collocare vasi o composizioni floreali ai piedi o negli spazi liberi sovrastanti loculi e cellette.
2. Alla luce delle previsioni contenute nell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, è consentito l'ingresso nei cimiteri alle persone accompagnate da cani purché con guinzaglio e con obbligo per i proprietari di munirsi di apposita museruola da applicare in caso di necessità nonché di ripulire se l'animale dovesse sporcare.
 3. Il personale comunale provvede alla vigilanza e alla rimozione di oggetti, vasi, lumini, ed altro posti sulle sepolture nonostante i divieti di cui sopra.

ART. 58

PULIZIA E ORNAMENTO DI TOMBE E FOSSE

1. Il lavaggio e la pulizia delle tombe e delle lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni, eccettuati quelli festivi, durante l'orario di apertura del Cimitero, salvo alcune limitazioni eccezionalmente stabilite.
2. E' permesso portare, a mezzo di recipiente a mano, dell'acqua per innaffiare i fiori e le piante delle aiuole.
3. E' permessa la posa a dimora di piante sulle sepolture in terra aventi le caratteristiche indicate all'art. 4, c. 12 delle nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Allorché i tumuli siano tenuti con trascuratezza in modo da renderli indecorosi, anche con fiori avvizziti e qualora non vi provveda il privato, potrà intervenire il personale comunale provvedendo alla rimozione ed eliminazione di fiori o piante avvizzite o disseccate.
5. Il personale del Comune provvederà anche al il ritiro o alla rimozione di oggetti, corone, vasi, piante, ecc. che fuoriescano dalle aree concesse e ricoprono le sepolture vicine.

ART. 59

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

1. Tutti gli addetti ai lavori nel Cimitero devono attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale preposto al servizio di direzione e sorveglianza e tenere un contegno consono.

ART. 60

VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza in generale del Cimitero spettano al Sindaco.
2. La vigilanza tecnico-edilizia del cimitero è affidata al Responsabile dell'Area Tecnica.
3. La vigilanza sanitaria spetta al competente servizio dell'A.S.L.
4. La vigilanza sui Servizi Cimiteriali viene attribuita al Servizio di Stato Civile e all'ufficio Servizi Cimiteriali.

TITOLO XIII

IMPRESE DI COSTRUZIONE

ART. 61 AUTORIZZAZIONI

1. Nessuna opera o posa di lapidi o solo di riparazione o di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, può essere eseguita nel Cimitero senza preventiva comunicazione allo sportello unico dell'edilizia.
2. Dopo il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuove edicole o cripte, il responsabile dell'ufficio tecnico provvederà all'inoltro di copia del permesso all'ufficio servizi cimiteriali per quanto di competenza.

ART. 62 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Per l'esecuzione delle opere, l'impresa costruttrice, previa apposita autorizzazione, potrà occupare provvisoriamente il suolo pubblico limitrofo per il deposito di materiali e attrezzi, ma non potranno assolutamente depositare materiale ed attrezzi su tombe e su aree già concesse a privati, senza l'autorizzazione degli interessati.
2. Al termine dei lavori l'Impresa dovrà provvedere, entro 10 giorni, a ripristinare le adiacenze dell'opera occupata per deposito materiale e per servizi di cantiere e ad asportare i materiali di sopravanzo. Contro gli inadempimenti alle dette prescrizioni provvederà la ditta incaricata al servizio cimiteriale, addebitando le spese all'impresa.

ART. 63 RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE

1. Durante il corso di lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare danni alle tombe ed opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che devono, per ragioni personali, transitare nelle adiacenze dei lavori, e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, sollevando da ogni responsabilità il Comune ed il personale della ditta incaricata dei servizi cimiteriali.
2. Eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori dell'area pubblica o alle tombe private dovranno essere obbligatoriamente ripristinati a cura e spesa dell'impresa costruttrice.

ART. 64 MATERIALI DI SCAVO E TERMINE DEI LAVORI

1. Tutto il materiale proveniente dagli scavi sia di costruzione che dalle opere di demolizione, come pure il materiale di rifiuto, non potrà restare nel Cimitero, ma dovrà essere trasportato alla pubblica discarica. In caso di inadempienza, gli addetti al servizio di custodia del Cimitero hanno l'obbligo di segnalare al Sindaco la violazione.
2. Al termine dei lavori di costruzione della tomba l'impresa deve provvedere alla pulizia e al ripristino per eventuali danni arrecati.

ART. 65 ORARIO DI LAVORO E SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le imprese è quello di apertura feriale del Cimitero. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. Per tutte le opere da eseguirsi dovranno essere osservate le vigenti disposizioni sul lavoro festivo, salvo particolari esigenze da autorizzarsi dal Comune.

3. Dal 25 ottobre al 5 novembre tutti i lavori, compresi quelli in corso, dovranno essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre.

ART. 66

VIOLAZIONE ALLE NORME EDILIZIE

1. Le violazioni alle disposizioni delle norme edilizie sono sottoposte alle sanzioni e penalità previste dalla vigente normativa in materia, nonché alle altre norme vigenti in materia sanzionatoria.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico, valendosi delle disposizioni di cui sopra, e della normativa vigente in materia, si riserva la facoltà di far demolire tutte le opere costruite in difformità od anche con materiali non autorizzati dal Piano Regolatore Cimiteriale, regolamento edilizio o dall'Autorità comunale.
3. Analogamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può far sospendere l'esecuzione delle opere, realizzate in violazione ai regolamenti comunali ed ai progetti approvati.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 67

FACOLTÀ' DI DISPORRE DELLA SALMA, RESTI OSSEI O CENERI E DEL FUNERALE

1. Il trasporto funebre e ogni altra disposizione inerente la salma, ceneri o resti ossei (epigrafi, esumazioni, trasferimenti, ecc.), saranno autorizzati sulla base della volontà del defunto, in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In assenza di disposizioni del defunto, la persona richiedente un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione, ecc.) o una concessione cimiteriale o l'autorizzazione per l'apposizione di croci, lapidi, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, sollevando il Comune da ogni eventuale eccezione o pretesa da parte degli interessati stessi. In caso di contestazione, l'Amministrazione per quanto di competenza, sarà estranea ad eventuali contenziosi, all'azione che ne consegue e si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non venga comunicato che sia stato raggiunto un accordo tra le parti o intervenga una sentenza definitiva.

ART. 68

ORDINANZE SINDACALI

1. Qualora ne ricorrano gli estremi, il Sindaco, relativamente ai concessionari dei loculi, delle cripte e delle edicole e all'ordine interno del Cimitero, può adottare ordinanze contingibili e urgenti.

ART. 69

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE

1. Per quanto non è previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e quelle del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che avranno in ogni caso, valore assoluto, contro ogni eventuale disposizione contraria del presente Regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento estendono autonomamente i propri effetti anche ai rapporti giuridici sorti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' fatta salva la possibilità a chi ne sia titolare, di rivendicare i diritti sorti anteriormente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI – SANZIONI – ENTRATA IN VIGORE

ART. 70 SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00.
4. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente.
8. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spettano al Comune, che potrà destinarli al finanziamento dei servizi cimiteriali.

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello statuto, dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, e del successivo deposito nella segreteria comunale ed affissione all'albo pretorio per 15 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello statuto. Da tale data cessa la propria efficacia il previgente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché le norme comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.